

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA, RISERVATA AI SENSI DELL'ART. 112 DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI IMU/TASI/TARI, SEGNALAZIONI QUALIFICATE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE E SERVIZI ACCESSORI PER IL COMUNE DI CORNAREDO. CIG: 90400071C6

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA RISERVATA AI SENSI DELL'ART. 112 DEL CODICE DEGLI APPALTI, D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI IMU/TASI/TARI, SEGNALAZIONI QUALIFICATE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE E SERVIZI ACCESSORI PER IL COMUNE DI CORNAREDO.

1. PREMESSE

Con Determinazione n. 881 del 22/12/2021, il Comune di Cornaredo (MI) ha indetto una procedura per l'affidamento dei seguenti servizi:

Supporto all'emissione atti di accertamento per i tributi IMU/TASI/TARI, segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate e servizi accessori – CIG 90400071C6;

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice) e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3 del Codice.

La partecipazione alla gara è riservata ad operatori economici e a Cooperative Sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, ai sensi dell'art. 112 del Codice.

Il luogo di svolgimento dei servizi è:

Lotto 1: Cornaredo (MI) codice NUTS ITC4C CIG 90400071C6

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice è:

Dott. Fabio Midolo Responsabile della Stazione appaltante.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 Documenti di gara

- 1) Progetto ai sensi dell'art.23 commi 14 e 15 del Codice;
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara
- 4) Capitolato d'oneri
- 5) Allegato 1 – Istanza di partecipazione;
- 6) Allegato 2 – DGUE;
- 7) Allegato 3 – Scheda di offerta economica;
- 8) Allegato 6 - Patto di integrità del Comune di Cornaredo approvato con delibera G.C. n 97 del 10.10.2016;

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.comune.cornaredo.mi.it> alla Sezione Bandi di Gara.

2.2 Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo [PEC protocollo@pec.comune.cornaredo.mi.it](mailto:PEC.protocollo@pec.comune.cornaredo.mi.it) **entro e non oltre il giorno 20/01/2022**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **entro il 24/01/2022**, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.comune.cornaredo.mi.it> . – Sezione Bandi di gara del Comune di Cornaredo – e sulla Piattaforma SinTel di ARIA SPA.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC e un numero telefonico con indicazione di una persona di riferimento e, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC [PEC protocollo@pec.comune.cornaredo.mi.it](mailto:PEC.protocollo@pec.comune.cornaredo.mi.it) e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Servizi di supporto all'emissione atti di accertamento per i tributi IMU/TASI/TARI, controllo e verifica delle rendite catastali, servizi accessori e segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate per il Comune di Cornaredo

Il dettaglio delle prestazioni oggetto è il seguente:

Oggetto dell'appalto CIG

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	P (principale)	Importo
1	Servizi di supporto all'emissione atti di accertamento per i tributi IMU/TASI/TARI, controllo e verifica delle rendite catastali servizi accessori e segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate.	79940000-5	P	€ 350.892,69
2	Aggiornamento delle Posizioni tributarie dei contribuenti destinatari della "Cartella unica" – IMPORTO FISSO E NON SOGGETTO A RIBASSO	79940000-5	P	€ 15.120,00
Importo totale a base di gara				€ 366.012,69

di cui Euro 0,00 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

4. DURATA DELL'APPALTO

4.1 Durata

La durata dell'appalto è di 3 anni dalla data di sottoscrizione del contratto;

Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) del Codice: Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nel caso di proroga tecnica per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, per un periodo massimo di mesi 6 (sei). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla gara è riservata ad operatori economici e a Cooperative Sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, ai sensi dell'art. 112 del Codice.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla procedura in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla procedura in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 Requisiti di idoneità

7.1.1 Requisiti di idoneità

- a) **Iscrizione al Registro delle Imprese** o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82. Le Cooperative devono, inoltre, essere iscritte nell'apposito Registro esistente presso la Prefettura; le Cooperative sociali di tipo B) devono essere, inoltre, iscritte all'apposito Albo Regionale.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, c. 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- b) **Iscrizione all'Albo Ministeriale** dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate delle province e dei comuni istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 446/1997 come disciplinato dal D.M. 289/2000 e s.m.i. e dalla Legge 22/05/2010 n. 73, art. 3-bis, aventi un capitale sociale conforme alla normativa vigente. (si richiede copia certificato).

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

7.2.1 Requisiti di capacità economica e finanziaria

- c) **Fatturato minimo** per il servizio di supporto all'emissione di atti di accertamento IMU-TASI-TARI compresi quelli relativi alle aree edificabili, relativamente agli esercizi 2018/2019/2020, per un importo complessivo almeno pari a Euro 1.000.000,00;
- d) **Fatturato minimo** per il servizio di Perequazione catastale, relativamente agli esercizi 2018/2019/2020, per un importo complessivo almeno pari a Euro 80.000,00;
- e) **Fatturato minimo** per il servizio di invio segnalazioni qualificate, relativamente agli esercizi 2018/2019/2020, per un importo complessivo almeno pari a Euro 200.000,00;
- f) **Avere in corso una polizza assicurativa**, con massimale non inferiore a € 2.000.000,00 a garanzia della responsabilità verso terzi dell'impresa nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori anche occasionali con il preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di tenere in essere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dell'incarico.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

- g) **Dichiarazione di due istituti bancari o intermediari autorizzati**, ai sensi del D. Lgs. 01.09.1993 n. 385 da cui risulti che il concorrente ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità e che è idoneo a far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti dall'aggiudicazione del contratto di cui trattasi

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

7.3.1 Requisiti di capacità tecnica e professionale

- a) **aver svolto** anche in forma disgiunta e con buon esito nell'ultimo triennio effettivo dall'aggiudicazione dell'appalto i servizi oggetto dell'affidamento in almeno 3 Comuni di popolazione compresa tra 20.000 e 50.000 abitanti. (Si chiede elenco Comuni).
- b) **Possesso di certificazione di conformità** del sistema di **qualità** alla norma UNI EN ISO 9001:2015 per le attività di riscossione e servizi tributari.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001 sopra citata.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma *UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1*, per i servizi di pulizia da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 di cui al **punto 7.1.1 lett. a)**, deve essere posseduto da:

- a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito relativo all'iscrizione** all'Albo Ministeriale ex art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 di cui al **punto 7.1.1 lett. b)** deve essere posseduto da:

- c. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o GEIE;
- d. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato di cui al **punto 7.2.1 lett. c), d), e), punto 7.3.1 lett.a)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

I requisiti di cui ai precedenti punti **7.2.1 Lett. f) e 7.3.1 lett. b)** devono essere posseduti dalle imprese che eseguono il servizio.

Il requisito di cui al precedente punti **7.2.1 Lett. g)** deve essere posseduto da tutte le imprese del RTI.

La partecipazione alla gara è riservata ad operatori economici e a Cooperative Sociali il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, ai sensi dell'art. 112 del Codice. Tale requisito deve essere posseduto:

- da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o GEIE;
- da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione** al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 di cui al **punto 7.1.1 lett. a) e lett. b)**, deve essere posseduto dal consorzio.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

La partecipazione alla gara è riservata ad operatori economici e a Cooperative Sociali il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, ai sensi dell'art. 112 del Codice. Tale requisito deve essere posseduto:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio e dalla consorziata esecutrice del servizio.

7.6 Modalità di verifica dei requisiti

La Stazione appaltante procederà ad effettuare la verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, la verifica dei suddetti requisiti sarà effettuata attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile da ANAC. Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura, pertanto, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale della predetta Autorità secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PassOE", da produrre in sede di partecipazione alla gara.

In caso di raggruppamenti tutti gli operatori economici coinvolti a diverso titolo nella procedura di gara dovranno risultare visibili all'interno di un unico PassOE.

Le Società mandanti possono infatti identificare per ciascuna gara i CIG di interesse e creare il proprio PassOE, contestualmente la mandataria nell'ambito della creazione del proprio PassOE visualizza le società mandanti, procede accettando/rifiutando il mandato e genera il PASSOE complessivo da inviare alla Stazione Appaltante.

Per ulteriori informazioni operative relative alla generazione del PassOE si rimanda al portale ANAC nella sezione dedicata.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di idoneità di cui al punto 7.1.

Il ricorso all'avvalimento per la certificazione ISO 9001:2015 comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'organizzazione aziendale in coerenza col requisito prestato, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente, le hanno consentito di acquisire la certificazione prestata. Il relativo contratto di avalimento, pertanto, dovrà indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara **mediante presentazione di un proprio DGUE**, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 14.3.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art.12 del Capitolato d'oneri, possono essere oggetto di subappalto solo le attività esecutive di stampa e di imbustamento degli atti e dei provvedimenti, esclusa la relativa postalizzazione, in quanto la stessa viene effettuata direttamente dalla stazione appaltante. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice. E' altresì vietata la cessione anche parziale del contratto relativo al presente appalto, a pena di risoluzione del contratto stesso.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, come segue:
 - di importo pari ad Euro 7.380,25 **intestata al Comune di Cornaredo**
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti

affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. con bonifico e versamento alla Tesoreria Comune di Cornaredo- IBAN IT53 R030 6933 0101 0000 0046 015 - BANCA INTESA SANPAOLO SPA, causale: "Cauzione provvisoria gara servizi di accertamento e riscossione dei tributi comunali IMU/TASI/TARI, segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate e servizi accessori"
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);

- 4) avere validità per almeno 180 giorni;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del DLgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo di € 35,00 previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla Deliberazione dell'ANAC n. 1121 del 29.12.2020.

La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

12. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA "BUSTA TELEMATICA A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Gli operatori interessati dovranno, a pena di esclusione, iscriversi sul sistema informatico della Regione Lombardia (Sintel) accessibile all'indirizzo www.ariaspa.it (SinTel > registrazione SinTel) dove sono specificate le modalità di registrazione dei fornitori al suddetto sistema.

In particolare, le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nel documento allegato "Modalità di utilizzo della piattaforma Sintel" e nel "Manuale", scaricabile dal suddetto sito Internet nella sezione Help&FAQ>Manuali.

La Registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno.

La partecipazione alla presente procedura si articola nell'inserimento dei dati e delle informazioni relative ai requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa e dell'offerta tecnica ed economica dell'impresa concorrente, secondo le modalità riportate sulla piattaforma SINTEL.

Ai fini della valida partecipazione alla procedura in oggetto l'impresa concorrente dovrà, pena l'esclusione dalla procedura medesima, firmare digitalmente il file prodotto dalla piattaforma contenente l'offerta in tutte le sue parti come sopra indicate.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo nei documenti relativi all'offerta tecnica, **costituirà causa di esclusione**.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Il concorrente, debitamente registrato a SinTel, accede attraverso le proprie chiavi di accesso nell'apposita sezione "Invio Offerta" relativa alla presente procedura attraverso il sito www.arca.regione.lombardia.it.

Attraverso l'apposita funzionalità "invia offerta amministrativa, presente sulla piattaforma Sin Tel," Il **concorrente entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 31/01/2021, a pena di esclusione**, dovrà allegare la documentazione amministrativa consistente in un unico file formato ".zip" ovvero ".rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati con i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o da un soggetto con comprovati poteri di firma:

1) Istanza di partecipazione a corredo, firmata digitalmente, resa dal Legale Rappresentante, conforme all'**Allegato 1** del presente Disciplinare, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. e presentata unitamente a una copia fotostatica di un valido documento di identità del

sottoscrittore, dal legale rappresentante o altro soggetto a ciò designato in base a specifica procura notarile (da allegare, anche solo in copia dichiarata autentica);

2) DGUE – Allegato 2 - debitamente compilato e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 85 del Codice dei Contratti Pubblici;

3) Garanzia firmata digitalmente (dal legale rappresentante del concorrente o da procuratore fornito dei poteri necessari) ai sensi dell'art. 93 del Codice dei Contratti a favore della Stazione Appaltante, **pari al 2%** (due per cento) dell'importo a base di gara, come indicato al precedente punto 10.

Le modalità di svincolo delle cauzioni provvisorie saranno disciplinate secondo quanto disposto dall'art. 93 del Codice dei Contratti.

4) Dichiarazione rilasciata dal fideiussore firmata digitalmente (dal legale rappresentante del concorrente o da procuratore fornito dei poteri necessari) inerente l'impegno di quest'ultimo a rilasciare garanzie fidejussorie ai sensi dell'art. 93 – comma 8 – del Codice dei Contratti a favore della Stazione Appaltante per l'esecuzione del contratto qualora l'impresa offerente risultasse aggiudicataria.

5) Ricevuta di versamento scansita e firmata digitalmente dal concorrente per contribuzione all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

7) Copia scansita attestazione versamento imposta di bollo per l'offerta economica presentata;

8) Bando di Gara, Disciplinare di Gara, Capitolato speciale di appalto e Patto di integrità controfirmati digitalmente per accettazione dal legale rappresentante dell'Impresa;

9) Due referenze bancarie

10) Iscrizione Albo Ministeriale di cui al precedente punto 7.1.1 lett. b)

11) Certificazione ISO 9001:2015 per le attività di riscossione e servizi tributari in corso di validità

12) PASSOE

In caso dell'avvalimento, **a pena di esclusione**, il concorrente dovrà allegare alla domanda:

a) dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere tecnico-professionali per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;

b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:

1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 Codice degli Appalti Pubblici, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 48 del Codice degli Appalti Pubblici;

c) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 89 del Codice degli Appalti Pubblici, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 80 del Codice degli Appalti Pubblici.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito

- **a pena di esclusione**, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- dichiarazione in cui si indica **a pena di esclusione**, ai sensi dell'art. 48 del Codice degli Appalti Pubblici, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti -

a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi;
- c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48 del Codice degli Appalti Pubblici.

Si sottolinea che tutta la documentazione richiesta deve essere inserita in un unico file “.zip” ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati, nell'apposito campo che il concorrente avrà a disposizione sulla piattaforma SinTel, accedendo al *dettaglio* della procedura in oggetto e cliccando su “*invia offerta*” dal menù di sinistra.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se

preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" TELEMATICA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta "A" contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

14.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta, secondo il modello di cui all'Allegato n. 1 "Istanza di partecipazione" e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di

partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore, qualora il documento non sia firmato digitalmente;
- b) copia conforme all'originale della procura la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

14.2 Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliaria e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa nei termini di cui al punto 14.3.1;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

6) **In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”**

- dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in L. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente compila le sezioni A-B-C-D del DGUE.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara, compilando la parte IV del DGUE, di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3.1 lett. a) del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità di cui al par. 7.3.1 lett. b) del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

14.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. accetta il patto di integrità del Comune di Cornaredo, allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012 n. 190);
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Cornaredo, pubblicato sul sito istituzionale e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
7. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

8. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
9. **Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:** si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
10. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
11. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
12. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti

informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267

13. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 della legge fallimentare.

Le suddette dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 13, dovranno essere rese compilando l'Istanza di partecipazione, allegato 1.

Ciascuna **ausiliaria** rendono le dichiarazioni integrative di cui ai nn. 1, 2, 12 e, ove pertinente 13, allegandole al loro DGUE.

14.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

14. certificato iscrizione Albo Ministeriale di cui al precedente 7.1.1. lett. b);
15. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

16. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
17. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, c. 4 del Codice, le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, c. 4 del Codice, le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti -

dichiarazione attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, c 4 del Codice, le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Le dichiarazioni integrative di cui al presente paragrafo 14.3.3 dovranno essere rese compilando il Modello Allegato 1 - "Istanza di partecipazione".

15. OFFERTA TECNICA:

La documentazione tecnica consistente in un file formato ".zip" ovvero "rar" ovvero ".7z" ovvero equivalenti software di compressione dati.

L'offerta tecnica deve rispettare, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, le specifiche tecniche in esso contenute, nei termini in cui sono state trasfuse nel Capitolato d'onori.

L'Offerta tecnica dovrà contenere, a pena di esclusione, una relazione tecnica dei servizi offerti, firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, con le modalità descritte al successivo art. 17.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1.

16. OFFERTA ECONOMICA:

Nell'apposito campo "**offerta economica**", al terzo step del percorso guidato "Invia Offerta" presente sulla piattaforma Sintel, il Concorrente, a pena di esclusione, dovrà indicare:

Il prezzo complessivo offerto IVA esclusa, per l'intero periodo, indicato nell'Allegato Offerta economica;

Nel campo "**Oneri della sicurezza**": i rischi da interferenze previsti pari a zero.

Inoltre, per completare l'inserimento dell'offerta economica, le imprese concorrenti dovranno presentare contestualmente, nel campo "**Allegato offerta economica**", in un unico file ".zip":

- **l'offerta economica** redatta utilizzando l'Allegato 3 "**Scheda di offerta economica**"; contenente i seguenti elementi:

- a) il valore complessivamente offerto per tutti i servizi, al netto di Iva e comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze corrispondente alla somma di:
- corrispettivo stimato, IVA esclusa, derivante dall'applicazione dell'unica percentuale di ribasso offerta (sugli aggi a base di gara) sull'importo stimato a base di gara di Euro 350.892,69;
 - corrispettivo stimato in Euro 15.120,00 IVA esclusa, derivante dall'aggiornamento delle posizioni tributarie dei contribuenti destinatari della "cartella unica" – **non soggetto a ribasso**;

L'importo risultante dalla suddetta somma dovrà essere pari a quello complessivamente offerto ed inserito nel campo "offerta economica" nella piattaforma SinTel di Aria SpA.

- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.
- Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;

In caso di discordanza degli importi indicati ai fini dell'attribuzione dei punteggi sarà ritenuto valido l'importo inserito nella Piattaforma SinTel di Aria SpA.

Attestazione del pagamento dell'imposta di bollo. È obbligatoria inoltre l'attestazione del pagamento dell'imposta di bollo, come di seguito specificato. L'offerta economica dovrà essere resa legale mediante l'assolvimento dell'imposta di bollo pari a euro 16,00. Nel caso in cui il concorrente sia esente dovrà allegare una dichiarazione firmata digitalmente che giustifichi l'esenzione dal pagamento.

L'attestazione di pagamento o la dichiarazione di esenzione dell'imposta di bollo deve essere firmata digitalmente dal sottoscrittore ed allegata alla **Documentazione amministrativa**.

Al termine della compilazione dell'offerta economica, Sintel genererà un documento in formato "pdf" che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e, quindi, sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato.

E' nulla l'offerta priva di sottoscrizione digitale.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo posto a base d'asta.

Costituisce causa di esclusione la menzione delle offerte economiche all'interno delle offerte tecniche.

In caso di irregolarità formali, non compromettenti la "par condicio" tra le Ditte Concorrenti e nell'interesse della Stazione Appaltante, il concorrente verrà invitato, a mezzo della funzionalità "**comunicazioni della procedura**" della piattaforma SinTel, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine ai documenti presentati.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse, altresì, tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La Stazione appaltante avrà facoltà di sospendere o rinviare la procedura di gara qualora si verificassero anomalie nel funzionamento dell'applicativo o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a Sintel, o che impediscano di formulare offerta.

In caso di necessità di supporto tecnico e operativo per la registrazione, abilitazione imprese, espletamento delle gare sulla piattaforma SinTel e per segnalare errori o anomalie, è disponibile il numero verde: 800 116 738 - tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.30 esclusi festivi.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato come segue secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

17.1.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

QUALITA' DEL PROGETTO - max punti 62					
n°	criteri di valutazione	max punti	sub-criteri di valutazione	max punti D	max punti T
A)	CONTROLLO E VERIFICA DELLE RENDITE CATASTALI E VALORI CONTABILI: Sistemi, processi e modalità di gestione adottate per lo svolgimento del servizio in oggetto.	10	Il progetto dovrà presentare una descrizione dell'esperienza e delle procedure che si intendono attivare sia per il reperimento delle informazioni, sia per i canali che si intendono attivare al fine della verifica delle rendite catastali e dei valori contabili	10	

B)	EMISSIONE ACCERTAMENTI DEI TRIBUTI IMU/TASI/TARI: Sistemi, processi e modalità di gestione adottate per lo svolgimento del servizio in oggetto	10	Il progetto dovrà presentare una descrizione delle procedure che si intendono attivare per l'analisi e la bonifica della banca dati tributaria dell'Ente e delle posizioni oggetto di controllo, nonché l'integrazione che si intende apportare con le banche dati presenti nell'Ente	10	
C)	COMPARTICIPAZIONE ALL'ACCERTAMENTO ERARIALE: Sistemi, processi e modalità di gestione adottate per lo svolgimento del servizio in oggetto	10	Il progetto dovrà presentare una descrizione delle procedure che si intendono attivare per l'analisi e l'individuazione delle segnalazioni qualificate da proporre alla Agenzia delle Entrate, nonché rappresentare la metodologia di interscambio, con la medesima agenzia.	10	
D)	ACCERTAMENTO DELLE AREE EDIFICABILI CON PERIZIA DI STIMA: Sistemi, processi e modalità di gestione adottate per lo svolgimento del servizio in oggetto	10	Il progetto dovrà presentare una descrizione delle procedure che si intendono attivare per l'individuazione delle aree edificabili oggetto di controllo con particolare riferimento alle attività di redazione della perizia di stima, nonché alle metodologie di verifica degli strumenti urbanistici e di valutazione delle aree stesse.	10	

E)	PROGETTO D'INTEGRAZIONE SOCIALE E PROFESSIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ O SVANTAGGIATE: progetto tipo che l'operatore intende proporre per l'integrazione di soggetti definiti disabili o svantaggiati elencati nelle Leggi n.68 del 12/03/1999 e n. 381 del 8/11/1991 e delle azioni che intraprende a livello sociale.	22	E.1	Incidenza occupazionale (numero di persone e monte ore lavorativo inteso come ore lavorative di effettivo servizio) relativamente ai soggetti svantaggiati e disabili	6	
			E.2	Disponibilità da parte dell'aggiudicatario ad accogliere i tirocini formativi e/o lavorativi su segnalazione del Servizio Inserimenti Lavorativi e modalità di organizzazione degli stessi	4	
			E.3	Azioni e modalità riferite alle fasi di reclutamento, selezione e collocazione dei lavoratori inseriti, obiettivi perseguiti con l'inserimento lavorativo, modalità organizzative per il loro raggiungimento	3	

			E.4	Modalità di organizzazione del lavoro, sistema di gestione e sostegno delle risorse umane, percorsi formativi	3	
			E.5	Composizione e professionalità della struttura preposta all'attuazione degli obblighi di inserimento lavorativo	3	
			E.6	Soluzioni per garantire la continuità del rapporto di lavoro, occasioni di integrazione sociale	3	

POSSESSO SPECIFICI REQUISITI - max punti 8						
	<i>criteri di valutazione</i>	<i>max punti</i>		<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>max punti D</i>	<i>max punti T</i>
F	Modello D.Lgs 231/2001: per ogni voce in possesso sono riconosciuti punti aggiuntivi:	5	F.1	Possesso del modello secondo D.Lgs. 231/2001		1,5
			F.2	Presenza di un ordine di vigilanza collegiale		2
			F.3	Presenza di un ordine di vigilanza collegiale con maggioranza di soggetti esterni		1,5
G	Certificazioni e riconoscimenti aggiuntivi: per ogni voce in possesso sono riconosciuti punti aggiuntivi:	3	G.1	Assenza di ulteriori certificazioni e riconoscimenti		0
			G.2	Certificazioni ISO/IEC 27001:2013 (gestione della sicurezza delle informazioni)		1,5
			G.3	Attestati e/o certificazioni aggiuntive legate al servizio da svolgere		1,5

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una **soglia minima di sbarramento pari a 35/70**.

Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio **non riparametrato**, inferiore alla predetta soglia.

17.1.2 SUB-CRITERI:

Elemento – Qualità del progetto – max punti 62

Elemento A CONTROLLO E VERIFICA DELLE RENDITE CATASTALI E VALORI CONTABILI – max punti 10

Il punteggio per l'elemento A) sarà attribuito, ad insindacabile giudizio della Commissione, tenuto conto della descrizione dei sistemi, dei processi e delle modalità di gestione adottate e dell'esperienza pregressa per lo svolgimento del servizio in oggetto. Il progetto dovrà presentare una descrizione delle procedure che si intendono attivare sia per il reperimento delle informazioni, sia per i canali che si intendono attivare al fine della verifica delle rendite catastali e dei valori contabili. Per consentire la valutazione di questo elemento, l'impresa concorrente dovrà predisporre una relazione tecnica, redatta in lingua italiana e di consistenza non superiore alle **6 facciate** (formato A4 – carattere 12), con le pagine numerate progressivamente, che dovrà descrivere nel dettaglio il progetto per lo svolgimento dell'attività di controllo e verifica delle rendite catastali e valori contabili e qualunque altro elemento utile per l'assegnazione del punteggio.

Elemento B - EMISSIONE ACCERTAMENTI DEI TRIBUTI IMU/TASI/TARI – max punti 10

Il punteggio per l'elemento B) sarà attribuito, ad insindacabile giudizio della Commissione, tenuto conto della descrizione dei sistemi, dei processi e delle modalità di gestione adottate per lo svolgimento del servizio in oggetto con particolare riferimento alle attività di bonifica della banca dati tributaria dell'Ente. Il progetto dovrà presentare una descrizione delle procedure che si intendono attivare per l'analisi e la bonifica delle posizioni oggetto di controllo. Si dovrà indicare l'integrazione che si intende apportare con le banche dati presenti nell'ente. Per consentire la valutazione di questo elemento, l'impresa concorrente dovrà predisporre una relazione tecnica, redatta in lingua italiana e di consistenza non superiore alle **6 facciate** (formato A4 – carattere 12), con le pagine numerate progressivamente, che dovrà descrivere nel dettaglio il progetto per lo svolgimento dell'attività di emissione degli accertamenti dei tributi patrimoniali IMU/TASI/TARI e qualunque altro elemento utile per l'assegnazione del punteggio.

Elemento C - COMPARTECIPAZIONE ALL'ACCERTAMENTO ERARIALE – max punti 10

Il punteggio per l'elemento C) sarà attribuito, ad insindacabile giudizio della Commissione, tenuto conto dei sistemi, dei processi e delle modalità di gestione adottate per lo svolgimento del servizio in oggetto, con particolare riferimento alle attività di individuazione delle segnalazioni qualificate da proporre all'Agenzia delle Entrate e, qualora rilevino anche ai fini dell'antiriciclaggio, alla Banca d'Italia. Il progetto dovrà presentare una descrizione delle procedure che si intendono attivare per l'analisi e l'individuazione delle segnalazioni. Si dovrà rappresentare la metodologia d'interscambio con l'Agenzia delle Entrate nei diversi ambiti di segnalazione. Per consentire la valutazione di questo elemento, l'impresa concorrente dovrà predisporre una relazione tecnica, redatta in lingua italiana e di consistenza non superiore alle **6 facciate** (formato A4 – carattere 12), e con le pagine numerate progressivamente che dovrà descrivere nel dettaglio il progetto per lo svolgimento dell'attività di compartecipazione all'accertamento erariale e qualunque altro elemento utile per l'assegnazione del punteggio.

Elemento D - ACCERTAMENTO DELLE AREE EDIFICABILI CON PERIZIA DI STIMA – max punti 10

Il punteggio per l'elemento D) sarà attribuito ad insindacabile giudizio della Commissione, tenuto conto dei sistemi, dei processi e delle modalità di gestione adottate per lo svolgimento del servizio in oggetto, con particolare riferimento alle attività di redazione della perizia di stima. Il progetto dovrà presentare una descrizione delle procedure che si intendono attivare per l'individuazione delle aree edificabili oggetto di controllo. Si dovrà porre attenzione alle metodologie di verifica degli strumenti urbanistici e di valutazione delle aree stesse. Per consentire la valutazione di questo elemento, l'impresa concorrente dovrà predisporre una relazione tecnica, redatta in lingua italiana e di consistenza non superiore alle **6 facciate** (formato A4 – carattere 12), e con le pagine numerate progressivamente che dovrà descrivere nel dettaglio il progetto per lo svolgimento dell'attività di accertamento delle aree edificabili e redazione di perizia di stima e qualunque altro elemento utile per l'assegnazione del punteggio.

Elemento E - PROGETTO D'INTEGRAZIONE SOCIALE E PROFESSIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ O SVANTAGGIATE – max punti 22

Il punteggio per l'elemento E) sarà attribuito ad insindacabile giudizio della Commissione, tenuto conto delle metodologie e del progetto di come l'operatore economico intende procedere all'integrazione di soggetti definiti disabili o svantaggiati elencati nelle Leggi n.68 del 12/03/1999 e n. 381 del 8/11/1991 e delle azioni che intraprende a livello sociale. Per consentire la valutazione di questo elemento, l'impresa concorrente dovrà predisporre una relazione tecnica, sviluppando i sub elementi da E.1 a E.6 indicati in tabella, redatta in lingua italiana e di consistenza non superiore alle **6 facciate** (formato A4 – carattere 12), e con le pagine numerate progressivamente che dovrà descrivere nel dettaglio il progetto d'inserimento del personale in categoria svantaggiata e qualunque altro elemento utile per l'assegnazione del punteggio.

ELEMENTO – Possesso specifici requisiti – max punti 8

I punteggi per gli elementi F) e G) saranno attribuiti in base ai documenti che verranno presentati e che attestino il possesso dei requisiti indicati.

Per l'attribuzione del punteggio ai concorrenti partecipanti in ATI si procederà come segue: per tutti gli elementi si prenderà in considerazione il dato indicato nell'offerta della capogruppo/mandataria.

Avvertenze:

A pena di esclusione, le Relazioni tecniche devono essere sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante della ditta concorrente; nel caso di A.T.I., le sottoscrizioni devono essere effettuate dai rappresentanti legali di ciascuna delle imprese temporaneamente raggruppate;

Le Relazioni tecniche devono trattare ogni aspetto in modo esauriente, senza richiami ad altri elementi non contenuti nella documentazione presentata, che non saranno comunque presi in considerazione. Si sottolinea che la completezza e la coerenza della relazione alle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto costituiscono elementi imprescindibili perché l'offerta possa essere ritenuta idonea e non essere quindi esclusa dalla gara.

Qualora le relazioni fossero di maggior lunghezza, le pagine eccedenti non verranno sottoposte a valutazione.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 35/70.

Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio non riparametrato, inferiore alla predetta soglia.

17.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

17.2.1 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi di cui al precedente punto 17.1.1 lettere A), B), C), D) ed E), cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è assegnato un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale variabile da zero a uno da parte di ciascun commissario, come segue:

- Coefficiente = 1,00 – caratteristiche/giudizio ottimale
- Coefficiente = 0,75 – caratteristiche/giudizio buono
- Coefficiente = 0,50 – caratteristiche/giudizio sufficiente
- Coefficiente = 0,25 – caratteristiche/giudizio poco adeguato
- Coefficiente = 0,00 – caratteristiche/giudizio non adeguato.

e determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio.

La valutazione sarà **“Ottimo”** nel caso in cui vi sia assoluta rispondenza della proposta alle esigenze dell’Amministrazione; fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti; concretezza e innovazione delle soluzioni; ottimo grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, superiore agli standard richiesti.

La valutazione sarà **“Buono”** nel caso in cui vi sia buona rispondenza della proposta alle esigenze dell’Amministrazione; fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; buon grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, completamente in linea con gli standard richiesti.

La valutazione sarà **“Sufficiente”** nel caso in cui vi sia sufficiente rispondenza della proposta alle esigenze dell’Amministrazione; fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; sufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, quasi in linea con gli standard richiesti.

La valutazione sarà **“Poco adeguato”** nel caso in cui vi sia scarsa rispondenza della proposta alle esigenze dell’Amministrazione; scarsa fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate così come scarsa chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti; limitata concretezza delle soluzioni; poco sufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, ben poco in linea agli standard richiesti.

La valutazione sarà **“Non adeguato”** nel caso in cui non vi sia rispondenza della proposta alle esigenze dell’Amministrazione; mancanza di fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; insufficiente chiarezza nell’esposizione degli impegni assunti; mancanza di concretezza delle soluzioni; insufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, carente in modo tale da non rivestire utilità per l’ente.

A ciascuno degli elementi quantitativi di cui al precedente punto 17.1.1 lettere F) e G) è assegnato il punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella; il relativo punteggio è assegnato, automaticamente, sommando i relativi valori in base alla base della presenza o assenza nell’offerta, degli elementi richiesti.

17.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica

Quanto all’offerta economica è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formula del “prezzo minimo”**, come segue:

$$C_i = (P_{min} / P_o)$$

dove:

- C_i** = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
- P_o** = valore dell’offerta concorrente i-esimo
- P_{min}** = valore dell’offerta più conveniente

17.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, come segue:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

- P_i** = punteggio concorrente i
C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i
C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i
.....
C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i
P_a = peso criterio di valutazione a
P_b = peso criterio di valutazione b
.....
P_n = peso criterio di valutazione n

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, attribuiti all'offerta del singolo concorrente, come indicato nelle Tabelle ai precedenti punti 17.1.1. lettere F) e G).

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i criteri, se nessun concorrente ottiene il punteggio massimo in relazione all'offerta tecnica (70/70), si applicherà la c.d. "riparametrazione". La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto il massimo punteggio previsto (70 punti) e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

La riparametrazione è effettuata solo sulle offerte che superino la soglia di sbarramento.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA "A" TELEMATICA – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **01.02.2021** alle ore **09.30** in videoconferenza e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.

A tal fine dovranno i concorrenti interessati a partecipare alla videoconferenza dovranno far pervenire entro le ore **18.00** del **31.01.2022** all'indirizzo mail tributi@comune.cornaredo.mi.it la richiesta di partecipazione alla videoconferenza su carta intestata e sottoscritta dal Legale Rappresentante corredata dalla scansione del documento di identità dello stesso. Nel caso in cui il partecipante alla videoconferenza fosse persona diversa dal Legale Rappresentante, dovrà essere inviata delega riportante tutti i dati del Delegato e scansione del documento di identità.

Nella Dichiarazione dovranno essere indicati: indirizzo mail dove inviare il link per il collegamento e numero di telefono della persona individuata per la partecipazione alla videoconferenza.

Lo strumento utilizzato è la piattaforma "GoTooMeeting". E' necessario essere muniti di pc con videocamera e microfono.

Eventuali successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo della funzionalità "comunicazioni della procedura" della Piattaforma SinTel di Aria SpA almeno un giorno prima della data fissata.

Il RUP della Stazione appaltante procederà, nella prima seduta pubblica, a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) agli adempimenti di cui all'art. 29 del Codice, relativamente alle esclusioni e alle ammissioni.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice, è nominata ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce, se richiesto, ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29 del Codice.

20. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICA ED ECONOMICA

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP della Stazione appaltante procederà, in seduta pubblica, all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza della stessa. Successivamente procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione dell'offerta tecnica e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 17.4.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento, di cui ai punti 17.1.1 e li comunica al RUP della Stazione appaltante che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, la commissione procederà all'apertura dell'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, c. 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al successivo punto 22.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP della Stazione Appaltante, che procede secondo quanto indicato al successivo punto 21.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP della Stazione appaltante che procederà sempre ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, ed in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP della Stazione Appaltante, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP della Stazione Appaltante richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP della Stazione Appaltante, con l'eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP della Stazione Appaltante esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 22.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP della Stazione Appaltante tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La procedura sarà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta se ritenuta valida e conveniente.

La Stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D.Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (**stand still**) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo complessivo presunto delle spese di pubblicazione è stimato in €3.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto nonché tutte le eventuali spese conseguenti (es. commissioni bancarie su mandati di pagamento).

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Milano, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, Reg. UE 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.